

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1299 e 1320-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE FILLIETROZ)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 322 del codice penale militare di pace

**d'iniziativa dei senatori MARTINAZZOLI e COPPOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1973**

---

Modifica dell'articolo 323 del codice penale militare di pace

**d'iniziativa dei senatori COPPOLA e MARTINAZZOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973**

---

**Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1974**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nella discussione in sede referente nella Commissione giustizia dei disegni di legge nn. 1299 e 1320 d'iniziativa dei senatori Martinazzoli e Coppola è stata rilevata unanimemente l'urgenza e la necessità delle modifiche agli articoli 322 e 323 del codice penale militare di pace proposte nei due disegni di legge presentati, rispecchiando tali modifiche la constatazione di una realtà giudiziaria, dopo l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1972, n. 773.

Questa legge, adeguandosi alla risoluzione del Consiglio d'Europa n. 11 dell'anno 1965, ed alla « Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » sottoscritta in Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, ha escluso l'obbligatorietà della detenzione preventiva, attribuendo al giudice la facoltà di concedere la libertà provvisoria anche nelle ipotesi nelle quali è obbligatorio il mandato di cattura.

È pertanto manifesta la urgente necessità di estendere tale principio, più liberale e più consono ai principi costituzionali ed alla elaborazione internazionale sul riconoscimento dei diritti dell'uomo e del cittadino, alle norme del codice militare.

Nè si può eccepire o adombrare perplessità sul fatto che possano presentarsi speciali esigenze della legge penale militare e che, approvando questo disegno di legge si configurino criteri non consentanei allo speciale carattere di alcuni reati, con particolare riferimento all'ambiente militare.

Facoltizzando il giudice a concedere la libertà provvisoria non si esclude il mandato di cattura obbligatoria, istituto previsto anche dall'articolo 68 della Costituzione; mandato di cattura e concessione della libertà provvisoria sono due istituti concettualmente autonomi.

D'altronde, pure nella relazione al regio decreto 20 febbraio 1941 per l'approvazione del testo del codice penale militare di pace, riferendosi all'articolo 322, si espone che, non sembra nella fattispecie opportuno adottare norme in contrasto col sistema adottato nel rito comune e l'articolo 261 dice « salvo che la legge disponga diversamente, le dispo-

sizioni del Codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari ».

Appare quindi opportuno e necessario di adeguare con questa legge le disposizioni del codice penale militare di pace alle nuove norme del codice di procedura penale, conformando l'ordinamento giuridico di questo diritto particolare che sono le norme del codice penale militare di pace, alle norme del diritto comune e del diritto internazionale.

Ora poichè il secondo comma del vigente articolo 322 del codice penale militare di pace recita « la libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti dall'articolo 313 » (parimenti all'articolo 277 del codice di procedura penale prima della modifica disposta dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773) per evitare discrepanze evidenti col processo penale — rito comune — s'impone l'abrogazione del predetto secondo comma dell'articolo 322, che esclude l'ammissibilità della libertà provvisoria nei casi in cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Così pure per quanto concerne il primo comma dell'articolo 323 del codice penale militare di pace, che esclude la concessione della libertà provvisoria durante il giudizio avanti il tribunale supremo militare ed il secondo comma dello stesso articolo che non consente l'impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore e del pubblico ministero concernenti la libertà provvisoria.

La relazione degli onorevoli proponenti dimostra l'iniquità e l'immotivata disparità di trattamento conseguente al diniego di concedere la libertà provvisoria nel giudizio davanti al tribunale supremo militare e rappresenta la necessità della soppressione del secondo comma.

Dell'articolo 322 rimane pertanto in vigore il primo comma che recita: « Il militare al quale è stata concessa la libertà provvisoria non può essere sottoposto a cauzione o malleveria », mentre dell'articolo 323 rimane in vigore il terzo comma che statuisce: « Il militare al quale è stata concessa la libertà provvisoria non può essere sottoposto a cauzione o malleveria ».

Si aggiunge che la Commissione ha espresso parere favorevole.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In attesa, ed impregiudicata una organica e completa riforma del codice penale militare di pace, sembra pertanto utile e necessario ed urgente un immediato intervento legislativo per adeguare le norme del codice

penale militare di pace alle nuove disposizioni del codice di procedura penale, dirimendo le disparità e le contraddizioni più stridenti.

FILLIETROZ, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO UNICO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modificazioni agli articoli 322 e 323  
del codice penale militare di pace****Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 322 del codice penale militare di pace è abrogato.

**Art. 2.**

L'articolo 323 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 323 - (*Cauzione o malleveria*). — Il militare al quale è stata concessuta la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria ».

**DISEGNO DI LEGGE n. 1299**

D'INIZIATIVA DEI SEN. MARTINAZZOLI E COPPOLA

---

**Modifica dell'articolo 322 del Codice penale  
militare di pace**

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 322 del codice penale militare di pace è abrogato.

---

**DISEGNO DI LEGGE n. 1320**

D'INIZIATIVA DEI SEN. COPPOLA E MARTINAZZOLI

---

**Modifica dell'articolo 323 del Codice penale  
militare di pace**

*Articolo unico.*

L'articolo 323 del codice penale militare di pace è così sostituito:

« Art. 323 - (*Cauzione o malleveria*). — Il militare al quale è stata concessuta la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria ».